

D'AZEGLIO SERVIZI SRL

Consulenza alle imprese

Bologna, li 24 Gennaio 2019

AI CLIENTI
LORO INDIRIZZI

CIRCOLARE NR. 3/2019

LEGGERE CON ATTENZIONE

Oggetto: LE NUOVE REGOLE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA SUGLI ACQUISTI

Detrazione

L'articolo 14 del decreto fiscale (DL 119/2018), modificando la norma (articolo 1 del Dpr 100/1998) che prevede l'obbligo di procedere alla liquidazione dell'Iva entro il 16 del mese successivo, ha previsto che entro la stessa data può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

La detrazione dell'Iva sugli acquisti può pertanto avvenire nella liquidazione in cui l'operazione è stata effettuata, sempre che la fattura sia pervenuta e registrata entro il 15 del mese successivo.

Ciò significa che, ad esempio, per la consegna di un bene avvenuta in ottobre 2018, la cui fattura è pervenuta all'acquirente nei primi giorni di novembre, registrando il documento entro il giorno 15 di novembre, l'Iva può essere detratta nella liquidazione Iva mensile del mese di ottobre. Fino a ora, invece, la detrazione poteva essere esercitata soltanto dal mese in cui la fattura era pervenuta all'acquirente (novembre, nell'esempio).

Solo per i documenti relativi al mese di dicembre e pervenuti in gennaio anche se la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo sono avvenuti nel mese di dicembre, la norma Iva NON permette la detrazione della relativa Iva in dicembre, ma obbliga a spostare la detrazione nel mese di gennaio.

Nel prevedere la detrazione entro il termine della liquidazione, la norma sancisce che fanno eccezione i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Le nuove regole (con esclusione, appunto, del mese dicembre) comportano la coincidenza fra l'indicazione dell'Iva a debito per il cedente ed il recupero dell'imposta per l'acquirente.

Pertanto diventa ancora una volta determinante il momento di effettuazione delle operazioni, poiché è in quel momento che l'Iva diviene esigibile per l'Erario da parte del fornitore e detraibile per l'acquirente/committente; tale momento coincide con la consegna per i beni mobili, con l'atto

della stipula per gli immobili e con il pagamento per le prestazioni di servizi; il pagamento o la fattura emessa anticipatamente sono comunque rilevanti ai fini della applicazione dell'Iva.

Sebbene il dato letterale della norma non sia perfettamente coordinato con le nuove regole per la registrazione delle fatture di acquisto, si ritiene che per le fatture non pervenute e non registrate entro il 15 del mese, la detrazione non sia persa ma solo spostata al mese successivo. Infatti, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale Iva dell'anno in cui l'operazione è effettuata (articolo 19 del decreto Iva).

Esempio

acquisto di un bene nel mese di ottobre

la fattura viene ricevuta il 20 novembre (quindi dopo il 15),

la fattura può essere registrata (dal 20.11.) e l'Iva detratta nella liquidazione del mese di novembre.

Con l'introduzione della fatturazione elettronica la data di ricevimento della fattura è quando la stessa viene messa a disposizione dallo Sdi (Sistema di interscambio).

Registrazione delle Fatture

Il decreto fiscale prevede poi ulteriori modifiche in merito ai termini per la registrazione delle fatture.

L'articolo 12 del DL 119/2018 interviene sull'articolo 23 del decreto Iva sostituendo il primo comma e prevedendo l'obbligo di annotazione delle **fatture emesse**, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento allo stesso mese.

In sostanza, tutte le fatture emesse, sia quelle immediate, sia quelle differite devono essere annotate tutte entro lo stesso giorno, ovvero il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e con riferimento al mese di effettuazione; in questo modo l'Iva viene correttamente liquidata.

Con riferimento alle **fatture di acquisto**, viene invece eliminato l'obbligo di numerare progressivamente le fatture in quanto assolto automaticamente con la trasmissione delle fatture elettroniche tramite Sistema di Interscambio.

L'art. 25 c. 1 Dpr 633/72 disciplina il diritto a detrarre l'Iva prevedendo che questo è esercitabile, nell'ambito della liquidazione periodica, solo con l'annotazione della relativa fattura nel registro acquisti.

In seguito alle novità del cd. "Decreto collegato" (art. 14 DL 119/2018, in vigore dal 24/10/2018), occorre distinguere il caso in cui l'annotazione avvenga:

entro il 30.09.2018: la fattura partecipa alla liquidazione del mese/trimestre in cui risulta annotata nel registro acquisti;

dal 1.10.2018: l'annotazione della fattura sul registro acquisti in generale può essere eseguita entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, partecipando comunque alla liquidazione Iva del periodo precedente. (tranne che per i documenti di dicembre)

Si rammenta infine che, in occasione del videoforum del Sole 24 Ore con l'agenzia delle Entrate dello scorso 12 novembre, è stato precisato che **in assenza della fattura elettronica, l'acquirente non può detrarre l'Iva.** Ne consegue che se, ad esempio un contribuente incassa un

corrispettivo in gennaio e liquida l'Iva trimestralmente ha tempo fino al termine della liquidazione del 16 maggio per emettere la fattura senza applicazioni di sanzioni. Tuttavia, l'acquirente, fino a che non riceverà la fattura, non potrà detrarre alcuna imposta, nonostante abbia effettuato il pagamento nel mese di gennaio.

Fatture di fine anno (2018), esempi di annotazioni e detrazioni

- *acquisto beni 2018 - ricevimento fattura 2018*

Un imprenditore acquista beni il 20 dicembre 2018, con consegna della merce accompagnata dalla relativa fattura nello stesso mese.



Se annota la fattura di acquisto nel registro iva nel 2018, l'IVA a credito confluirà nella liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2018. Questo, in quanto i beni sono stati consegnati a dicembre e la fattura è stata ricevuta e registrata dal soggetto passivo cessionario nel 2018.



Se il soggetto passivo IVA non registra la fattura nel 2018 (perché se ne dimentica), può farlo entro il 30.04.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018. Il credito IVA in questo caso, confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.

- *acquisto beni 2018 – Ricevimento fattura 2019*

Ipotesi in cui il soggetto passivo avendo acquistato e pagato servizi nel mese di dicembre 2018, riceve la fattura (emessa nel 2018) il 20 gennaio 2019.

Se annota la fattura nel 2019 l'IVA a credito confluirà nella liquidazione IVA relativa al mese di annotazione (normalmente gennaio).

Se il soggetto passivo IVA non registra la fattura nel 2019, può farlo entro il 30.04.2020 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2019. Il credito IVA in questo caso, confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2019.

Cordiali saluti

D'Azeglio Servizi srl